



Allegato A – Nota metodologica comuni

Premessa e perimetro soggettivo

La metodologia di seguito esplicitata individua i criteri e le modalità di riparto del **contributo alla finanza pubblica dei comuni** per il periodo **2025-2029**, di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, pari a **130 milioni** di euro per l'anno **2025**, **260 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2026 al 2028** e **440 milioni** di euro per l'anno **2029**.

Il comma 784 del medesimo articolo 1 prevede l'esclusione dal contributo di cui al citato comma 788 degli *“enti in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”*.

Ai fini dell'esclusione dal riparto, con riferimento agli enti locali in dissesto finanziario, si è ritenuto opportuno comprendere anche quelli per i quali risulta ancora in attività l'organismo straordinario di liquidazione pur essendo decorsi 5 anni dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, alla data del 1° gennaio 2025, come risultanti dalla banca dati del Ministero dell'Interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali – Finanza locale.

Con note protocollo n. 392 dell'8 gennaio 2025 e n. 1212 del 16 gennaio 2025, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale ha comunicato gli enti in dissesto finanziario, gli enti in procedura di riequilibrio finanziario e gli enti per i quali il periodo di risanamento di cinque anni ex art. 265, comma 1, del Tuel, è terminato, ma l'Organismo straordinario di liquidazione è ancora insediato, alla data del 1° gennaio 2025.

Successivamente, con riferimento ai comuni, che al 1° gennaio 2025, hanno terminato il periodo di risanamento di cinque anni ex art. 265, comma 1, del Tuel, ma l'Organismo straordinario di liquidazione è ancora insediato, il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – ha trasmesso, con la nota n. 3189 del 4 febbraio 2025, un nuovo elenco sostitutivo del precedente.



In particolare, alla data del 1° gennaio 2025, risultano:

- a. **n. 105 comuni in dissesto finanziario**, ai sensi dell'articolo 244 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b. **n. 266 comuni in procedura di riequilibrio finanziario**, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c. **n. 123 comuni per i quali risulta ancora in attività l'organismo straordinario di liquidazione** pur essendo decorsi 5 anni dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Sono, altresì, esclusi i seguenti enti:

- d. **n. 4 comuni** (Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino) che hanno sottoscritto gli accordi di cui all'**articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**;
- e. **n. 7 comuni** (Alessandria, Avellino, Brindisi, Lecce, Potenza, Salerno, Vibo Valentia) che hanno sottoscritto gli accordi di cui all'**articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Di conseguenza, il contributo alla finanza pubblica nel periodo 2025-2029 è assicurato da n. 6.832 comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna, così come esistenti alla data del 31 dicembre 2023.

Fonte dati e correttivi

Ai fini della determinazione del contributo alla finanza pubblica dei singoli comuni sono stati utilizzati i dati estratti dai rendiconti di gestione trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dal 2016 al 2023 (data di osservazione 8 gennaio 2025), approvati dal Consiglio o dal Commissario.

In particolare, sono stati utilizzati gli impegni di competenza di cui agli schemi di bilancio (SDB) e ai dati contabili analitici (DCA), come da dettaglio sotto riportato:

- a) spesa corrente (SDB – Allegato e);
- b) spesa per interessi (SDB – Allegato e);
- c) spesa missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, al netto della spesa per interessi della medesima missione (SDB – Allegato e);
- d) spesa corrente per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, al netto della spesa per interessi della medesima missione (SDB – Allegato e);



- e) trasferimenti al bilancio dello Stato (DCA - Rendiconto finanziario uscite, dati contabilizzati nella voce del piano dei conti U.1.04.01.01.001 “Trasferimenti correnti a Ministeri”);
- f) tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (SDB: Allegato d – Entrate per categoria);
- g) tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (SDB: Allegato d – Entrate per categoria);
- h) tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (DCA – Rendiconto finanziario entrate, dati contabilizzati nella voce del piano dei conti - E.3.01.02.01.021 “Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani”).

Considerato che, ai sensi dell’articolo 11, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la compilazione degli allegati e) e d) è facoltativa, laddove i suddetti allegati risultino non compilati, vengono utilizzati gli impegni e gli accertamenti di competenza di cui ai dati contabili analitici dell’ultimo rendiconto approvato e trasmesso alla BDAP, per ciascuna annualità interessata, mentre con riferimento al totale delle spese è stato utilizzato il quadro generale riassuntivo.

È stata, altresì, effettuata, un’analisi di coerenza tra gli importi contabilizzati nel quadro generale riassuntivo rispetto a quelli risultanti negli allegati e); nel caso di differenze superiori al valore del 2 per cento, vengono utilizzati gli impegni di competenza di cui ai dati contabili analitici dell’ultimo rendiconto approvato e trasmesso alla BDAP, per ciascuna annualità interessata.

Si è ritenuto di detrarre, laddove presenti, anche gli importi impegnati presenti nella missione 20 – SDB - Allegato e) - Fondi e accantonamenti – al netto della spesa per interessi della medesima missione, in quanto tale missione si riferisce a mere poste di accantonamenti contabili.

Si precisa che per i comuni fusi nel corso del 2024 di:

- Ronago e Uggiate-Trevano (ente di nuova istituzione Uggiate con Ronago);
- Gambugliano e Sovizzo (ente di nuova istituzione Sovizzo);
- Vighizzolo d'Este e Carceri (ente di nuova istituzione Santa Caterina d'Este);
- Quero Vas e Alano di Piave (ente di nuova istituzione Setteville);

è indicata la quota a carico dei singoli comuni che partecipano alla fusione.

Per il Comune di Misiliscemi, nato per scorporazione dal comune di Trapani il 10 febbraio 2021, sono stati presi in considerazione i dati del rendiconto inviato alla BDAP per l’esercizio 2023.

Per il Comune di Trapani, dai relativi rendiconti, dal 2021 al 2016, al fine di tenere in considerazione lo scorporo del Comune di Misiliscemi avvenuto il 10 febbraio 2021, sono stati sottratti i valori contabili del rendiconto di Misiliscemi relativo all’esercizio 2023.



Calcolo della componente della base dati relativa alle spese per la gestione ordinaria dei rifiuti

Al fine di comprendere il fenomeno relativo alla rappresentazione nei bilanci della spesa per la gestione ordinaria dei rifiuti si è provveduto ad effettuare un'analisi preliminare sui dati di bilancio della spesa impegnata nel solo rendiconto 2023 o nell'ultimo rendiconto approvato trasmesso alla BDAP; tale spesa è stata confrontata con le entrate in conto competenza del medesimo anno di riferimento.

Tale analisi ha fatto emergere **differenze** che possono essere determinate:

- a) dalle modalità di contabilizzazione, nei bilanci dei comuni, delle componenti di entrata e di spesa dei rifiuti;
- b) dalle modalità organizzative relative alla gestione ordinaria del ciclo dei rifiuti: gestione esternalizzata attraverso ambiti territoriali ottimali, affidamento a società partecipate o altre forme associate;
- c) dalle modifiche nel tempo, per il singolo ente, delle scelte adottate con riferimento ai punti a) e b).

Alla luce di quanto evidenziato e al fine di tenere in debita considerazione l'effettiva spesa sostenuta dagli enti per la gestione del servizio rifiuti, considerato che la copertura integrale del costo del servizio è assicurata dalla relativa tariffa, si è provveduto a confrontare gli impegni di spesa corrente contabilizzati alla missione 9 – programma 3 rispetto alle corrispondenti entrate.

Per valorizzare le entrate da rifiuti sono state prese in considerazione le seguenti tipologie di entrata (le rispettive fonti sono riportate al paragrafo “**Fonte dati e correttivi**”):

- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Si è, quindi, proceduto ad effettuare i seguenti correttivi:

- a) per ciascun comune, è stato calcolato un **indicatore della capacità di riscossione** delle entrate riferite al servizio rifiuti come rapporto tra le riscossioni in conto competenza e il totale degli accertamenti (da ultimo rendiconto trasmesso su BDAP);
- b) per ciascuna area geografica e classe demografica, sulla base della popolazione al 1° gennaio 2024, così come rilevata dall'ISTAT e pubblicata al seguente link <https://demo.istat.it/app/?i=POS&l=it>, è stato calcolato il **valore medio della capacità di riscossione** come definita al punto a) registrata dagli enti di appartenenza;
- c) per ciascun comune, è stato individuato un valore di **benchmark** determinato dal confronto tra il punto a) e il punto b), sopra riportati: al fine di tenere conto della virtuosità degli enti sulle attività relative alla gestione delle entrate, il valore di riferimento (*benchmark*) è costituito dal valore più alto tra la capacità di riscossione registrata dall'ente (di cui al punto a) e il valore medio registrato dalla classe demografica e dall'area territoriale di riferimento (di cui al punto b);



- d) il **coefficiente**, di cui al punto c), è stato applicato al valore registrato dagli accertamenti delle entrate riferite ai rifiuti dell'ultimo rendiconto disponibile in BDAP per ciascun ente;
- e) ai fini della determinazione del contributo alla finanza pubblica, è stata valorizzato, come effettiva spesa per la gestione dei rifiuti, **il valore massimo** tra gli impegni contabilizzati alla missione 9 – programma 3, al netto degli interessi, e gli accertamenti delle entrate calcolati sulla base del coefficiente di cui al punto d), per ciascun anno dal 2016 al 2023.

Calcolo della componente della base dati relativa ai trasferimenti ai Ministeri

Ai fini del riparto è stato nettizzato, per gli anni dal 2016 al 2023, la componente corrispondente agli importi contabilizzati dagli enti nella voce (di quinto livello) del piano dei conti integrato “Trasferimenti correnti a Ministeri” – codice U.1.04.01.01.001 - missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”. Tale componente corrisponde a spesa di natura figurativa per restituzione di trasferimenti statali, rimborsi a vario titolo anche per somme non dovute.

Criteri riparto e correttivo

1° step: calcolo della spesa corrente “netta” per ciascun comune riferita all'ultimo rendiconto disponibile

Per ciascun comune, **all'importo totale degli impegni di spesa corrente¹** sono stati sottratti gli impegni:

- a) relativi alla spesa per **interessi**;
- b) relativi alla spesa corrente della **missione 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia** (al netto della spesa per interessi),
- c) relativi alla spesa corrente sostenuta per la gestione ordinaria dei rifiuti così come calcolata sulla base del criterio riportato al *punto e)* del paragrafo “**Calcolo della componente della base dati relativa alle spese per la gestione ordinaria dei rifiuti**”
- d) relativi ai trasferimenti correnti a Ministeri (come descritti al paragrafo precedente “**Calcolo della componente della base dati relativa ai trasferimenti ai Ministeri**”);
- e) relativi alla missione 20 – allegato e) - Fondi e accantonamenti.

Tale aggregato, **spesa netta**, è rappresentato da quanto riportato alla colonna dell'allegato C denominata: *Spesa corrente “netta”*.

2° step: applicazione del correttivo calcolato sulla spesa corrente “netta” media

¹ Gli importi dell'aggregato della spesa corrente “netta” per ciascun comune sono stati determinati sulla base dei dati estratti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato dal Consiglio o dal Commissario e trasmesso alla BDAP riferito all'esercizio 2023, o in caso di mancanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e trasmesso alla BDAP.



Nel 2° *step*, al fine di sterilizzare eventuali variazioni significative che interessano i dati riferiti all'ultimo rendiconto disponibile come risultanti al 1° *step*, si è provveduto a calcolare per ogni comune l'importo della spesa corrente "netta" per ciascun esercizio dal 2016 al 2023.

Sulla base di tali informazioni è stato costruito un **valore medio² di riferimento** da porre a confronto con la spesa corrente "netta" di cui al 1° *step*.

Se il rapporto tra la spesa corrente "netta", riferita all'ultimo rendiconto disponibile (1° *step*), rispetto al valore medio di riferimento come descritto al periodo precedente, risulta superiore al 110%, la base di riparto (spesa netta) come ottenuta al 1° *step* è stata corretta con l'importo corrispondente al 110% del valore medio, mentre nell'ipotesi contraria è stato confermato l'importo della base di riparto come risultante al 1° *step*.

Tale correttivo, che interessa 2.299 enti, porta alla definizione della base di riparto definitiva su cui calcolare il contributo alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 ed è riportata, nell'allegato C, alla colonna denominata: *Spesa corrente "netta" con soglia 110% 2° step Allegato A*.

3° step: calcolo della quota di competenza per ciascun comune del contributo per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029

Il contributo alla finanza pubblica, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 è stato ripartito in proporzione alla base di riparto come risultante al secondo *step*.

² Il valore medio è stato calcolato con i dati dei rendiconti dal 2023 al 2019 se l'ultimo rendiconto disponibile è del 2023; nel caso in cui l'ultimo rendiconto disponibile sia relativo al 2022, sono stati utilizzati i dati dei rendiconti dal 2022 al 2019. Per i rendiconti ante 2022, vengono indicati di seguito i rendiconti presi a riferimento per il calcolo del valore medio:

1. Rendiconto 2021: valore medio calcolato sui dati dei rendiconti dal 2021 al 2018;
2. Rendiconto 2020: valore medio calcolato sui dati dei rendiconti dal 2020 al 2017;
3. Rendiconto 2019: valore medio calcolato sui dati dei rendiconti dal 2019 al 2017;
4. Rendiconto 2018: valore medio calcolato sui dati dei rendiconti dal 2018 al 2016;
5. Rendiconto 2017: valore medio calcolato sui dati dei rendiconti dal 2017 al 2016;
6. Rendiconto 2016: il valore medio coincide con il valore dei dati contabili del rendiconto 2016.